

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4888 del 25/09/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 <i>ç</i> Ditta MIGLIAZZA FLAVIO. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), S.S. 412, Località Dogana Po.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5114 del 25/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **MIGLIAZZA FLAVIO**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), S.S. 412, Località Dogana Po.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della Ditta **MIGLIAZZA FLAVIO**, avente sede legale in Comune di Castel San Giovanni, S.S. 412, Località Dogana Po, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni e trasmessa dallo stesso con nota del 14/02/2018, prot. n° 2981 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/2336), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di Castel San Giovanni, S.S. 412, Località Dogana Po;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue (**S1** di acque di prima pioggia ed **S2** di acque reflue domestiche);

Verificato che:

- presso l'impianto in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1**: scarico di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento del piazzale adibito ad erogazione carburante) trattate mediante un sistema costituito da un pozzetto scolmatore, da n° 2 vasche di separazione fanghi e da un separatore oli;
 - **scarico S2**: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) trattate mediante un sistema costituito da fossa Imhoff ed impianto di sub-irrigazione;
- lo scarico S1 recapita in un corpo idrico superficiale costituito da un canale consortile di bonifica (senza nome) ad uso promiscuo gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico S2 recapita nel suolo mediante il sistema di sub-irrigazione;
- il pozzetto di prelievo fiscale dello scarico S1 è posizionato immediatamente a valle del separatore oli ed indicato con la sigla "PC" nella Tav. 01 del 04/02/2013 allegata all'istanza di AUA;
- lo scarico S1 era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 998 del 22/05/2014;
- lo scarico S2 di acque reflue domestiche era stato autorizzato dal Comune di Castel San Giovanni con atto del 07/06/2013, prot. n° 5557;

Acquisiti:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico **S1** di acque di prima pioggia, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 07/03/2018, prot. n° CBP/3204 (acquisita agli atti l'08/03/2018 con prot. n° PGPC/2018/3829);
- il parere favorevole espresso dal Comune di Castel San Giovanni con nota 24/09/2018, prot. n° 17960 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/14804);

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MIGLIAZZA FLAVIO** per l'attività "distribuzione carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di Castel San Giovanni, S.S. 412, Località Dogana Po;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MIGLIAZZA FLAVIO** (C. FISC. MGLFLV62S28G650F) per l'attività di "distribuzione carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di Castel San Giovanni, S.S. 412, Località Dogana Po (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (**S1** di acque di prima pioggia ed **S2** di acque reflue domestiche);

2. **di impartire**, per lo **scarico S1 di acque di prima pioggia** in un corpo idrico superficiale costituito da un canale consortile di bonifica (senza nome), le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico **S1** di acque di prima pioggia dovrà rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
- b) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque di prima pioggia;
- c) l'area interessata dall'impianto di trattamento venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o alla rete di fognatura, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), all'ARPAE e all'A.U.S.L. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. **di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche** avente recapito nel suolo, le seguenti prescrizioni:

- a) la sommità della trincea risulti rialzata rispetto al terreno circostante per evitare la penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
- b) il pozzetto di ispezione, a perfetta tenuta, dovrà essere costantemente mantenuto agibile ed accessibile;
- c) venga controllato, periodicamente, che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente e che non aumenti il numero di abitanti equivalenti serviti ed il volume di liquame giornaliero disperso;

4. di fare salvo:

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel proprio parere del 07/03/2018, prot. n° CBP/3204 e trasmesso anche alla Ditta in argomento;

5. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto – sostituisce:
 - l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia rilasciato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 998 del 22/05/2014;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Castel San

Giovanni con atto del atto del 07/06/2013, prot. n° 5557;

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.